

DECRETO 26 LUGLIO 1996

MODIFICAZIONI AL DM 11 GENNAIO 1995, RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE MINORI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA OD A NOTIFICA NEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E DEPOSITI DI OLI MINERALI

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 15824 dell'11 gennaio 1995, con il quale sono state individuate le opere minori definite all'art. 5, commi 2 e 3, del DPR 18 aprile 1994, n. 420;

Visto in particolare l'art.4 del decreto sopra indicato;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ed ai relativi allegati, tenendo conto dell'esperienza acquisita dopo un primo periodo di applicazione delle nuove procedure di autorizzazione;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1 Modifica della procedura di autorizzazione delle opere minori

All'art. 2, comma 3, primo capoverso, del DM n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è aggiunto il seguente periodo:

"Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto attiene gli impianti costieri, emette la propria determinazione, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda".

L'art.2, comma 4, del DM n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è così modificato:

"L'esercizio delle opere indicate dal punto 5 al punto 13 dell'allegato A non è subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del DPR 18 aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art. 48 del regolamento del codice della navigazione, fatta salva la possibilità delle ispezioni e verifiche successive ex art. 49 del citato regolamento di codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato".

Art. 2 Modifica della procedura per le opere non soggette ad autorizzazione

L'art.3, comma 1, secondo capoverso, del DM n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è così modificato:

"Per le opere indicate ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette".

Il comma 2 dello stesso art. 3 è così modificato:

"2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature, non compresi tra le opere degli allegati A e B del presente decreto, non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa. Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione contestuale all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto".

Art. 3 Modifica dell'allegato A - Opere minori soggette ad autorizzazione. Modifica dell'allegato B - Opere non soggette ad autorizzazione, con, obbligo di comunicazione

Gli allegati A e B del DM n. 15824 dell'11 gennaio 1995 sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A - OPERE MINORI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, purché non comportino aumento della capacità di stoccaggio e di lavorazione dell'impianto oggetto dell'intervento.
2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti, che non comportino un aumento complessivo della capacità di stoccaggio superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione, emanato ai sensi degli articoli 4 o 6 del DPR n. 420/1994. Tale aumento di capacità non riguarda gli stoccaggi degli stabilimenti di lavorazione e non è consentito nel caso di prodotti di categoria A.
3. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quale varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione.
4. Installazione e modifica di impianti per recupero vapori.
5. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi commerciali ad accisa assoluta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti non soggetti ad accisa, purché rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.
6. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.
7. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi non tossici e per miscelare prodotti.

8. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) e di serbatoi per la miscelazione, o modifica delle linee esistenti, purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.
9. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico;
10. Interventi di modifica ai sistemi di recinzione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
11. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata superiore a sei mesi.
12. Riduzione della capacità di stoccaggio.
13. Smantellamento di singoli impianti e serbatoi di stoccaggio.

ALLEGATO B - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.
2. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore. Tale cambio di destinazione non è consentito nei depositi commerciali ad accisa assoluta e relativi oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non soggetti ad accisa.
3. Cambi di destinazione di serbatoi da oli minerali a prodotti petrolchimici e viceversa, rientranti nella stessa categoria di sicurezza, per durata non superiore a un anno.
4. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazioni di materie prime/prodotti intermedi/prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.
5. Rimessa in esercizio, dopo un periodo di inattività, di serbatoi di stoccaggio.
6. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata non superiore a sei mesi.
7. Sospensione a tempo determinato dell'attività dei singoli serbatoi.
8. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio;
9. Costruzione e modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata, acqua antincendio) e di impianti per il trattamento acque reflue.
10. Installazione e modifica delle unità di altri servizi ausiliari non petroliferi, non compresi nel precedente punto 9.